



Il Ministro dell'Istruzione

Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2022/2023

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- VISTE la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”, la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante “*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*” e la legge 11 marzo 2011, n. 25, recante “*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili*”;
- VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”;
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*” convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e, in particolare, l'articolo 9, comma 19;
- VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, il quale disciplina le procedure di assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, nello svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari ed in precedenza dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, che prevedono la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati;
- VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, concernente il “*Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la*



Il Ministro dell'Istruzione

determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, concernente il “*Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 dicembre 2018, n. 863, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione*”;
- VISTO l'articolo 58 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto *Scuola*, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto *Istruzione e ricerca*, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2022/2023, a decorrere dal 31 agosto 2022, si registrano n. 8.944 cessazioni effettive dal servizio nei diversi ruoli professionali del personale A.T.A., così come risultanti dal sistema informativo del Ministero alla data dell'11 maggio 2022, comprensive di quelle, a qualsiasi titolo intervenute nell'anno scolastico 2021/2022, del personale immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, sia a tempo pieno che a tempo parziale, a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizie espletate ai sensi dell'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;
- CONSIDERATO che, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS, alla data dell'8 giugno 2021, ultima data utile ai fini della rilevazione necessaria per procedere alla richiesta di assunzione per l'anno scolastico 2021/2022, non risultavano presenti al sistema informativo n. 870 unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021, il cui recupero, quali facoltà assunzionali, è stato richiesto per l'anno scolastico 2022/2023;
- PRESO ATTO che per l'anno scolastico 2022/2023 non sono emerse esigenze di ricollocamento intercompartimentale del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, nonché del personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- VISTA la nota prot. AOOGABMI n. 47255 del 7 giugno 2022 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione per un contingente complessivo di posti da destinare alle immissioni in ruolo del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023, al netto delle unità in esubero in ambito provinciale, pari a n. 10.122 unità e la posticipazione all'anno scolastico 2023/2024 delle procedure di mobilità del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;



Il Ministro dell' Istruzione

VISTA	la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 14178 del 14 luglio 2022, con la quale le nomine in ruolo del personale A.T.A. da autorizzare per l'anno scolastico 2022/2023, comprese quelle richieste in relazione al profilo di DSGA, sono state assentite nel limite di n. 10.116 unità, di cui 8.940 unità a tempo pieno delle 8.944 cessazioni effettive dal servizio nei diversi ruoli professionali del personale A.T.A. registrate a decorrere dal 31 agosto 2022, e 868 unità a tempo pieno delle 870 unità di personale A.T.A. cessato al 31 agosto 2021, il cui recupero quali facoltà assunzionali è stato richiesto per l'anno scolastico 2022/2023.
VISTA	la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di n. 10.116 unità di personale A.T.A..
CONSIDERATA	l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti regionali per le assunzioni a tempo indeterminato suddivisa per profili al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Contingente per l'anno scolastico 2022/2023)

1. Per l'anno scolastico 2022/2023 è autorizzato un contingente di assunzioni nei ruoli a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali ripartito come nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto, complessivamente pari a **10.116** unità, comprensivo delle unità da destinare alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di n. 54 unità a tempo parziale immesse in ruolo in base all'articolo 58, comma 5-sexies, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e all'eventuale scorrimento delle graduatorie della procedura selettiva di cui al medesimo disposto normativo.
2. Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.
3. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico.
4. Nei limiti del contingente di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dai commi seguenti, le operazioni di compensazione tra i profili professionali del personale A.T.A. sono consentite esclusivamente nel caso in cui ciò non determini un aggravio dei saldi di finanza pubblica.
5. Le facoltà assunzionali dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono esercitabili esclusivamente per lo stesso profilo professionale e non possono essere oggetto di compensazione a valere sui restanti profili professionali del personale A.T.A..
6. Le facoltà assunzionali per i sovrannumerari e la trasformazione contrattuale per i titolari di contratti a tempo parziale della procedura selettiva *ex* articolo 58, comma 5-sexies, del decreto legge n. 69/2013 sono utilizzabili nei limiti dei posti disponibili tra quelli destinati alle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 69 del 2013, e sono destinate prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie e successivamente alla trasformazione dei contratti a tempo parziale.



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 2

(Personale amministrativo, tecnico e ausiliario)

1. Nell'ambito del contingente complessivo, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato sulla base delle disponibilità di posti residui dopo l'espletamento delle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 del personale A.T.A. appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
2. Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
3. Le assunzioni dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono effettuate sulla base dei contingenti ripartiti in relazione alle disponibilità rilevate e nei limiti dei posti vacanti nelle istituzioni scolastiche normodimensionate sulla base dei parametri di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
4. Per i restanti profili professionali, le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti valide per l'anno scolastico 2022/2023 aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21.
5. Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e le riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Si applicano, altresì, le disposizioni della legge 23 novembre 1998, n. 407 e della legge 11 marzo 2011, n. 25.

Articolo 3

(Assegnazione sede)

1. Al personale di cui all'articolo 2 è assegnata la sede definitiva nell'anno scolastico 2023/2024 sulla base della normativa vigente.

Articolo 4

(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dalle immissioni in ruolo di cui al presente decreto gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli di spesa n. 2349 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2345 (piano gestionale 1) e n. 2354 (piani gestionali 1 e 4) - IRAP 2327 (piano gestionale 1).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi